

# COLIVINGLIGURIA

Codice Documento: MOU-BLANK

## Accordo di Registrazione Organizzazione

Accordo B2B per la registrazione verificata dell'organizzazione e per  
l'eventuale attivazione progressiva di moduli successivi.

### Fac-simile non compilato

Documento completo per controllo di struttura e valori predefiniti; non è destinato alla sottoscrizione.

#### La Società

##### ColivingLiguria S.r.l.

(Forma: Società a Responsabilità Limitata)  
(Rappresentata da: Rappresentante legale  
indicato nell'istanza sottoscritta)

##### Dati Fiscali e Registri:

P.IVA/VAT: 01939660096  
C.F./Tax ID: 01939660096

##### Sede Legale:

Strada Chiappella, 21, 17014 Cairo Montenotte  
(SV), Italia

##### Contatti Ufficiali:

Email: colivingliguria@gmail.com  
PEC: colivingliguria@pec.it

#### L'Azienda Partner

(Forma societaria: \_\_\_\_\_)  
(Rappresentata da: \_\_\_\_\_)

##### Dati Fiscali / Registri:

P.IVA/VAT: \_\_\_\_\_  
C.F./Tax ID: \_\_\_\_\_

##### Sede Legale:

##### Contatti:

Email: \_\_\_\_\_  
PEC: \_\_\_\_\_

*Informativa Privacy (GDPR):  
I dati personali e societari contenuti nel presente  
documento sono trattati ai sensi del Regolamento UE  
2016/679 (GDPR). Documento riservato.*

**Luogo:** Cairo Montenotte · **Data di Stipula:** 18 luglio 2026

## Le Parti

Ambito soggettivo: il presente contratto è destinato a società, enti, associazioni, professionisti con P.IVA o altre persone giuridiche italiane, europee o equivalenti; non è predisposto per la sottoscrizione da parte di un privato consumatore.

### La Società

#### Dati Anagrafici e Fiscali

Denominazione: **ColivingLiguria S.r.l.**  
Natura Giuridica: Società a Responsabilità Limitata –  
Sede Legale/Istit.: Strada Chiappella, 21,  
17014 Cairo Montenotte  
(SV), Italia  
P.IVA / VAT: 01939660096  
C.F. / Tax ID: 01939660096  
Registro di Rif.: Riviera di Liguria - Imperia  
La Spezia Savona  
Numero Iscrizione: SV - 248967  
Codice Univoco 0000000  
(SDI):

#### Rappresentanza e Contatti

Rappresentante: **Rappresentante legale  
indicato nell'istanza  
sottoscritta**  
Ruolo/Qualifica: Amministratore Unico  
Atto di Nomina: Visura camerale / atto societario  
C.F. Rappr.: omesso nel fac-simile pubblico  
PEC / E-Delivery: colivingliguria@pec.it  
Email: colivingliguria@gmail.com  
Telefono: recapito indicato nell'istanza sottoscritta

### L'Azienda Partner

#### Dati Anagrafici e Fiscali

Denominazione: \_\_\_\_\_  
Natura Giuridica: \_\_\_\_\_  
Sede Legale/Istit.: \_\_\_\_\_  
P.IVA / VAT: \_\_\_\_\_  
C.F. / Tax ID: \_\_\_\_\_  
Registro di Rif.: \_\_\_\_\_  
Numero Iscrizione: \_\_\_\_\_  
Codice Univoco \_\_\_\_\_  
(SDI):

#### Rappresentanza e Contatti

Rappresentante: \_\_\_\_\_  
Ruolo/Qualifica: \_\_\_\_\_  
Atto di Nomina: \_\_\_\_\_  
C.F. Rappr.: \_\_\_\_\_  
PEC / E-Delivery: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_

### Inquadramento B2B

**Regime Territoriale:** ☐ Italia ☐ Unione Europea ☐ Extra-UE

**Forma Giuridica:** ☐ S.r.l. ☐ S.p.A. ☐ GmbH ☐ NGO/ETS ☐ Ente Pubblico ☐ Ditta Indiv. / Professionista

Le Parti danno espressamente atto che gli Allegati richiamati e allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante, essenziale e inscindibile dello stesso, formando un unico corpo negoziale. Il testo del corpo centrale del Contratto contiene esclusivamente gli articoli e le pattuizioni specifiche ed esclusive del rapporto principale, demandando la disciplina di dettaglio, le policy generali e gli aspetti tecnico-operativi ai singoli Allegati al fine di garantire la massima chiarezza ed evitare ripetizioni.

**Si conviene e stipula quanto segue:**

## Premesse e finalità della registrazione

L'Organizzazione Partner richiede di essere registrata nell'ecosistema Commenda come soggetto giuridico identificato e verificabile. La registrazione costituisce soltanto la base documentale per eventuali interlocuzioni future: non equivale all'affidamento di un incarico, all'accettazione di una domanda di finanziamento, all'attribuzione di credenziali, alla disponibilità di un'area privata o all'assunzione di un obbligo della Società di attivare servizi.

Alla data del presente accordo il portale privato Commenda non è operativo per l'onboarding autonomo. La sottoscrizione consente esclusivamente l'apertura e la verifica manuale del fascicolo contrattuale dell'Organizzazione Partner. Ogni successiva attivazione tecnica sarà comunicata separatamente dopo i controlli della Società e non potrà essere desunta dal solo perfezionamento del presente documento.

## Indice Generale

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Art. 1 - Registrazione, natura e progressione del rapporto . . . . .</b>                | <b>4</b>  |
| <b>Appendice: Disposizioni Finali . . . . .</b>                                            | <b>5</b>  |
| <b>Allegato NDA – Riservatezza, Non-Divulgazione e Marcatori Tecnici . . . . .</b>         | <b>8</b>  |
| <b>Vocabolario vincolante dell'Allegato . . . . .</b>                                      | <b>10</b> |
| <b>Art. NDA1 - Obblighi di Riservatezza e Non-Divulgazione . . . . .</b>                   | <b>10</b> |
| <b>Art. NDA2 - Policy di Divulgazione e Classificazione dei Materiali . . . . .</b>        | <b>13</b> |
| <b>Art. NDA3 - Filigrane e Marcatori Tecnici . . . . .</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>Art. NDA4 - Durata del Vincolo e Sopravvivenza . . . . .</b>                            | <b>15</b> |
| <b>Art. NDA5 - Gestione Incidenti, Data Breach e Divulgazione Forzosa . . . . .</b>        | <b>15</b> |
| <b>Allegato DPR – Trattamento Dati B2B e Finanza Agevolata . . . . .</b>                   | <b>17</b> |
| <b>Vocabolario vincolante dell'Allegato . . . . .</b>                                      | <b>19</b> |
| <b>Art. DPR1 - Conservazione dei Dati Aziendali e Condivisione Esterna . . . . .</b>       | <b>19</b> |
| <b>Allegato CMP – Compliance, Etica e Mutamenti Societari . . . . .</b>                    | <b>22</b> |
| <b>Vocabolario vincolante dell'Allegato . . . . .</b>                                      | <b>24</b> |
| <b>Art. CMP1 - Dichiarazioni di Compliance e Assenza di Cause Ostative . . . . .</b>       | <b>24</b> |
| <b>Art. CMP2 - Mutamento degli Assetti Societari e Diritto di Recesso Libero . . . . .</b> | <b>25</b> |

## **Art. 1 - Registrazione, natura e progressione del rapporto**

---

### **1.1. Oggetto della registrazione**

Il presente accordo disciplina la raccolta, la verifica e la conservazione dei dati identificativi dell'Organizzazione Partner, dei poteri del suo rappresentante e dei recapiti dichiarati. L'Organizzazione Partner si impegna a fornire dati completi, aggiornati e riferiti all'ente, nonché la documentazione ragionevolmente necessaria a verificare l'esistenza dell'ente e i poteri di firma. La Società può sospendere l'istruttoria o non completare la registrazione quando i dati siano mancanti, incoerenti, non verificabili o incompatibili con i propri presidi di compliance.

I dati personali del rappresentante, dei referenti e degli eventuali titolari effettivi restano distinti dai dati dell'ente e sono trattati soltanto per finalità determinate e secondo l'Allegato DPR. Il presente accordo non istituisce un profilo personale nel LivingRegister e non autorizza l'Organizzazione Partner a caricare documenti in un portale non ancora attivo.

### **1.2. Separazione delle fasi successive**

La registrazione di base comprende esclusivamente le tutele e i moduli indicati nell'Appendice effettivamente generata. L'eventuale profilazione per bandi pubblici può aggiungere l'Allegato NSO, ma non crea di per sé un'esclusiva generale: ogni tutela di non scavalco deve riguardare persone e opportunità nominate, rispettare le relazioni preesistenti dichiarate ed essere attivata nel relativo prospetto.

Le condizioni economiche, i compensi, le penali parametriche, i depositi, i retainer e le autorizzazioni relative a marchi o brand non appartengono alla registrazione. Gli Allegati FIN e TRD compaiono soltanto quando le rispettive fasi sono espressamente abilitate e devono essere coordinati con un successivo mandato, addendum o altro strumento esecutivo che definisca l'operazione concreta. Nessun compenso o diritto economico è desunto dal presente accordo in assenza di tale atto.

### **1.3. Autonomia delle Parti ed esclusione di rapporti ulteriori**

Il presente accordo non costituisce joint venture, società di fatto, associazione in partecipazione, mandato, agenzia, mediazione, rapporto di lavoro, incarico professionale, promessa di finanziamento o affidamento di servizi. Ciascuna Parte conserva autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale e, salvo successivo accordo scritto, sostiene integralmente i propri costi di verifica, consulenza, trasferta, ricerca e interlocuzione, senza responsabilità solidale né rimborso automatico a carico dell'altra Parte.

La Società conserva la facoltà di non attivare servizi o opportunità e di richiedere integrazioni documentali pertinenti prima di qualsiasi fase successiva. L'Organizzazione Partner conserva la facoltà di non aderire a un successivo mandato. Restano vincolanti gli obblighi già assunti negli Allegati inclusi e le clausole che, per loro natura o previsione espressa, sopravvivono alla cessazione.

### **1.4. Pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore**

Quando l'Organizzazione Partner è una pubblica amministrazione, la registrazione resta un'attività preliminare a invarianza finanziaria: non crea esclusiva, penali, affidamenti, impegni di spesa, debiti fuori bilancio o autorizzazioni all'uso di segni istituzionali. Qualsiasi effetto ulteriore richiede un atto separato adottato dall'organo competente, nel rispetto della procedura applicabile e della copertura contabile.

La qualità di ente del Terzo settore non determina automaticamente l'applicazione dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017. Tale disciplina rileva soltanto quando ricorrono i relativi presupposti soggettivi e procedurali, in particolare nell'interlocuzione con una pubblica amministrazione. Negli altri casi il rapporto resta disciplinato dal presente accordo B2B e dagli Allegati effettivamente attivati.

## Appendice: Disposizioni Finali e Approvazioni

---

### Legge Applicabile e Foro Convenzionale Esclusivo

Il presente Contratto (il Master Agreement), la sua validità, interpretazione ed esecuzione, nonché i soli Allegati effettivamente inclusi e sottoscritti nell'Appendice del documento completo, sono regolati in via esclusiva dalla Legge Italiana. Fermi gli eventuali fori inderogabili previsti dalla legge, qualsiasi controversia derivante dall'accordo o connessa ad esso sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza convenzionale esclusiva del **Foro di Savona** (Italia), con esplicita rinuncia a qualsiasi altro foro o giurisdizione alternativa nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

### Lingua del Contratto ed Accordo Integrale

La lingua ufficiale e vincolante selezionata per il presente contratto è: italiano. Eventuali traduzioni, copie di cortesia o resa bilingue di supporto non costituiscono una seconda versione ufficiale. Il presente contratto costituisce l'accordo integrale tra le Parti.

Il rapporto si intende perfezionato esclusivamente al ricevimento della copia firmata e della prova di eventuali versamenti previsti.

---

### Configurazione All. NDA

#### Opzioni Riservatezza

- ☒ Riservatezza Simmetrica (Reciproca)
  - ☐ Autorizza la ricezione di Documenti di Livello 4; gli obblighi di custodia si applicano indipendentemente dall'attivazione economica.
  - ☐ Attiva le sole clausole economiche NDA mediante All. FIN incluso nello stesso strumento esecutivo.
- 

### Configurazione All. DPR

#### Opzioni Trattamento Dati

- ☒ Trattamento Dati Simmetrico (Reciproco)
- ☐ Abilita condivisione dati per matching e pratiche Public Financing
- ☐ Consenti accesso a professionisti esterni registrati nel Team di Public Financing

Categorie operative: si rinvia all'All. DPR.

---

### Configurazione All. CMP

#### Compliance e Cause Ostative

Modulo sempre attivo. Dichiarazioni, variazioni e conseguenze sono regolate dall'All. CMP; dati personali e giudiziari, se pertinenti, seguono l'All. DPR.

- ☐ Penale CMP predeterminata attiva soltanto nello strumento esecutivo che include anche l'All. FIN.

## Allegati e Gerarchia delle Fonti

### Allegati Inclusi e Sottoscritti: NDA, DPR, CMP.

In caso di conflitto, contraddizione o discrepanza interpretativa tra le varie parti del presente documento, si applicano in ordine i seguenti criteri:

1. Prevalgono le norme inderogabili e le clausole di prevalenza speciale espressamente incorporate. Quando è incluso, l'All. B costituisce la disciplina speciale del minore e prevale con priorità assoluta su ogni previsione incompatibile del corpo del Contratto, dei moduli di firma, delle configurazioni e di ogni altro Allegato; le altre disposizioni restano efficaci soltanto per quanto compatibili con il livello di tutela più elevato.
2. Il corpo centrale del Contratto disciplina identità e poteri delle Parti, natura e causa generale del rapporto, Allegati inclusi, lingua ufficiale, legge applicabile, foro e metodo di sottoscrizione.
3. Ciascun Allegato incluso disciplina in via speciale soltanto la propria materia; tra clausole compatibili, quella specifica integra quella generale. Registri e campi dinamici descrivono esclusivamente il perimetro loro assegnato e non modificano elementi protetti.
4. Una successiva pattuizione individuale prevale soltanto se identifica la clausola modificata, rispetta la forma e la procedura necessarie ed è validamente accettata dalla Parte nei cui confronti è invocata.
5. L'ordine alfabetico o fisico delle pagine non attribuisce prevalenza. Le clausole si interpretano complessivamente, secondo buona fede e conservandone per quanto possibile l'effetto utile.

I criteri sono coordinati con l'All. R e non possono derogare a norme inderogabili o trasformare un rapporto distinto.

## Identificazione del Documento

Il presente contratto è identificato dal **Codice Contratto**: MOU-BLANK.

## Metodo di Sottoscrizione

Le parti concordano il seguente metodo di sottoscrizione del presente contratto:

### ☒ Metodo A — Foglio Separato (Post/Mail)

ColivingLiguria sottoscrive il presente contratto con **firma elettronica qualificata** (Rif. Art. 24 D.Lgs 82/2005 (CAD)). L'Azienda Partner riceve il PDF firmato via PEC, ne verifica l'integrità tramite l'impronta hash SHA-256 (corrispondente alla firma digitale), stampa e firma il **Foglio Firmatario** (foglio unico contenente: codice contratto, SHA-256, clausole vessatorie, firma del legale rappresentante) e lo invia a colivingliguria@pec.it nella **medesima data** di ricezione del presente documento. Il Foglio Firmatario firmato in originale deve essere obbligatoriamente consegnato a mano al primo accesso presso le strutture gestite da ColivingLiguria, pena l'annullamento immediato del contratto.

### ☐ Metodo B — Foglio Separato (In Presenza)

Come il Metodo A: ColivingLiguria firma digitalmente. L'Azienda Partner firma il **Foglio Firmatario** (indicante il codice SHA-256 del PDF) **in presenza fisica** presso la sede di ColivingLiguria o presso un luogo concordato. Il foglio firmato è consegnato fisicamente e una copia scansionata è inviata a colivingliguria@pec.it.

### ☐ Metodo C — Firma Integrale in Presenza

Entrambe le parti firmano il **contratto completo** in presenza fisica. L'Azienda Partner firma ogni pagina del documento (inclusi gli allegati). ColivingLiguria apporta la propria firma autografa o digitale. Una copia del documento integrale firmato viene consegnata all'Azienda Partner.

## Firme di Sottoscrizione

### La Società

*(Documento firmato digitalmente)*

#### ColivingLiguria S.r.l.

Società a Responsabilità Limitata

P.IVA: 01939660096

Amm. Unico: Rappresentante legale indicato nell'istanza sottoscritta

C.F.: omesso nel fac-simile pubblico

PEC: colivingliguria@pec.it

*Rif. Art. 24 D.Lgs 82/2005 (CAD)*

*Valido solo in caso di effettiva firma digitale.*

### L'Azienda Partner

*Sottoscrizione Digitale Certificata (SHA-256)*

Forma: \_\_\_\_\_

P.IVA/VAT: \_\_\_\_\_

C.F./Tax ID: \_\_\_\_\_

Rappresentante: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Codice Contratto: **MOU-BLANK**

Documento sottoscritto mediante il modulo **Sign1**.

L'impronta hash SHA-256 garantisce l'integrità del testo e l'opponibilità ai terzi ai sensi dell'Art. 20 D.Lgs. 82/2005 (CAD).

Le clausole vessatorie ex artt. 1341–1342 c.c. e la relativa firma di specifica approvazione dell'Azienda Partner sono riportate nel **Foglio Firmatario** separato, il quale, recante il codice SHA-256 del presente documento, è parte integrante e inscindibile del contratto e ha identico valore legale.

## COLIVINGLIGURIA

*Documentazione Contrattuale Integrativa*

## Allegato NDA

Riservatezza, Non-Divulgazione e Marcatori Tecnici

*Allegato modificabile ai sensi dell'All. R***Fac-simile non compilato**

Documento completo per controllo di struttura e valori predefiniti; non è destinato alla sottoscrizione.

**La Società****ColivingLiguria S.r.l.**

(Rappresentata da Rappresentante legale indicato nell'istanza sottoscritta)

**Dati Fiscali e Registri:**

P.IVA: 01939660096

REA: SV - 248967

**Contatti Ufficiali:**

Email: colivingliguria@gmail.com

PEC: colivingliguria@pec.it

Tel: recapito indicato nell'istanza sottoscritta

**Il Firmatario**

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

**Contratto Principale (Rif.):** MOU-BLANK*I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.***Informativa Privacy (GDPR):**

*I dati personali eventualmente contenuti nel presente Allegato e nel relativo Documento Principale sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo l'allegato privacy applicabile e la disciplina richiamata nel Documento Principale. La classificazione di diffusione è quella indicata dall'avviso di copertina.*

**Luogo:** Cairo Montenotte · **Data:** 18 luglio 2026

**Indice dell'Allegato NDA**

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vocabolario vincolante dell'Allegato . . . . .</b>                               | <b>10</b> |
| <b>Art. NDA1 - Obblighi di Riservatezza e Non-Divulgazione . . . . .</b>            | <b>10</b> |
| <b>Art. NDA2 - Policy di Divulgazione e Classificazione dei Materiali . . . . .</b> | <b>13</b> |
| <b>Art. NDA3 - Filigrane e Marcatori Tecnici . . . . .</b>                          | <b>14</b> |
| <b>Art. NDA4 - Durata del Vincolo e Sopravvivenza . . . . .</b>                     | <b>15</b> |
| <b>Art. NDA5 - Gestione Incidenti, Data Breach e Divulgazione Forzosa . . . . .</b> | <b>15</b> |

## Vocabolario vincolante dell'Allegato

I termini convenzionali indicati di seguito valgono esclusivamente per delimitare il presente Allegato. I termini già definiti dalla legge o dal Documento Principale conservano il significato risultante dalla fonte applicabile e non sono ridefiniti.

| Termine                                | Definizione applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informazione Riservata</b>          | Informazione non pubblica comunicata da una Parte all'altra e identificata come riservata secondo il presente Allegato o la cui natura riservata risulti chiaramente dalle circostanze. I dati personali restano soggetti anche all'All. DPR e alla normativa privacy, indipendentemente dalla marcatura. |
| <b>Parte Divulgante</b>                | La Parte che comunica o rende accessibile un'Informazione Riservata sulla quale esercita un controllo legittimo.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parte Ricevente</b>                 | La Parte che riceve o accede a un'Informazione Riservata e assume gli obblighi di custodia, uso limitato e non divulgazione previsti dal presente Allegato.                                                                                                                                               |
| <b>Informazione Protetta Ordinaria</b> | L'Informazione Riservata classificata ai Livelli 2 o 3 dalla policy documentale applicabile, distinta dai Segreti Aziendali di Livello 4.                                                                                                                                                                 |
| <b>Segreto Aziendale di Livello 4</b>  | L'informazione ammessa al regime di Livello 4 soltanto quando ricorrono i requisiti dell'art. 98 D.Lgs. 30/2005 e l'accesso è espressamente autorizzato. La sola etichetta o configurazione non crea un segreto commerciale in assenza dei requisiti di legge.                                            |
| <b>Marcatore Tecnico</b>               | Watermark, impronta hash, metadato o altro elemento tecnico applicato per tracciabilità e sicurezza; costituisce elemento di prova valutabile nel contraddittorio e non determina da solo responsabilità incontestabile.                                                                                  |
| <b>Registro dei Marcatori</b>          | Il registro protetto che associa i Marcatori Tecnici alle copie o ai canali di trasmissione e ne documenta integrità, destinatario e data, nel rispetto dell'All. DPR quando contiene dati personali.                                                                                                     |
| <b>Deroga Specifica</b>                | L'autorizzazione scritta che identifica Informazioni Riservate, destinatari, finalità, durata e condizioni della divulgazione consentita.                                                                                                                                                                 |
| <b>Modulo Economico Attivo</b>         | La configurazione nella quale l'All. FIN è stato espressamente incluso nello stesso strumento esecutivo e i parametri economici necessari sono stati validamente definiti. La registrazione Commenda, da sola, non lo attiva.                                                                             |

## Riferimenti Normativi Principali dell'Allegato NDA

Il presente Allegato NDA richiama, ove applicabili, il Codice Civile italiano in materia di responsabilità contrattuale, forma convenzionale, clausola penale, riduzione equitativa e patti sulla prova (artt. 1218, 1352, 1382, 1384, 2697-2698 e 2712 c.c.), nonché la disciplina dei segreti commerciali del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005, artt. 98-99) come modificata dal D.Lgs. 63/2018 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/943. Quando i materiali includono dati personali, restano fermi il GDPR, in particolare artt. 5, 6, 28, 32, 33 e 34, il Codice Privacy italiano e l'All. DPR.

## Art. NDA1 - Obblighi di Riservatezza e Non-Divulgazione

### NDA1.1 Natura dell'Obbligo e Regolamento di Simmetria

Il perimetro oggettivo e la reciprocità degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Allegato sono determinati in via diretta dalle scelte strategiche e dalle opzioni di configurazione impostate nell'Accordo Principale di riferimento. Le Parti danno atto che la comprensione sistematica del vincolo richiede la lettura congiunta del testo principale.

### NDA1.2 Efficacia Retroattiva e Copertura dei Dati Pregressi

Le Parti concordano espressamente che il perimetro di tutela, gli obblighi di riservatezza, il divieto di divulgazione e i relativi regimi sanzionatori previsti dal presente Allegato si applicano integralmente e con efficacia retroattiva (ex tunc) a tutte le Informazioni Riservate, ai documenti, ai dati e agli

asset aziendali già scambiati, trasmessi o appresi dalla Parte ricevente in data antecedente alla formale sottoscrizione del presente accordo. Tale copertura include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i documenti strategici, amministrativi o tecnici già sottoposti a visione preliminare o inoltrati a mezzo posta elettronica. Qualsiasi materiale pregresso viene pertanto attratto, senza soluzione di continuità, nella classificazione di sicurezza e nella disciplina probatoria e risarcitoria qui stabilita.

**Regime Simmetrico - Bilaterale:** In conformità alla configurazione attiva, le Parti si impegnano alla massima e reciproca riservatezza su tutte le informazioni operative, finanziarie, commerciali o tecniche (inclusi documenti privati, know-how, piani industriali, strategie, algoritmi o segreti commerciali) scambiate o apprese durante la cooperazione. Ciascuna Parte si asterrà rigorosamente dal divulgare o utilizzare tali informazioni per scopi esterni o concorrenziali rispetto a quelli contemplati dal presente accordo.

### NDA1.3 Coordinamento Privacy con GDPR e All. DPR

Il presente Allegato disciplina la riservatezza, la non-divulgazione, la prova tecnica e la tutela dei segreti commerciali. Esso **non costituisce** informativa privacy, accordo di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 28 GDPR, base giuridica autonoma per il trattamento di dati personali, né autorizzazione generale a trattare categorie particolari di dati.

Qualora le Informazioni Riservate includano dati personali di rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori o altri interessati, il trattamento resta subordinato al GDPR, al Codice Privacy e all'All. DPR. In caso di trattamento per conto dell'altra Parte, l'accesso ai dati personali richiede un atto scritto conforme all'Art. 28 GDPR o altra qualificazione privacy documentata. Le marcature tecniche, i registri, i watermark e i log previsti dall'NDA sono ammessi solo per finalità di sicurezza, tracciabilità, prova della violazione e tutela contrattuale, nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza.

L'assenza di una marcatura di riservatezza non trasforma dati personali, categorie particolari, dati giudiziari, documenti di identità, recapiti privati, immagini riconoscibili o dati finanziari individuali in informazioni liberamente pubblicabili. Per tali dati prevalgono sempre l'All. DPR e la normativa privacy applicabile.

### NDA1.4 Canale di Autorizzazione Esclusivo e Nullità delle Deroghe

È fatto divieto assoluto e inderogabile di divulgare, comunicare, pubblicare o sfruttare le Informazioni Riservate protette sotto qualsiasi condizione o circostanza, sia durante che dopo il rapporto, fatte salve le specifiche scadenze temporali regolate nelle sezioni successive.

Le Parti concordano espressamente che, ai sensi dell'Art. 1352 c.c., approvazioni orali, intese verbali, comportamenti concludenti o autorizzazioni scritte generiche (quali, a titolo esemplificativo, comunicazioni via e-mail ordinaria, messaggi su piattaforme di messaggistica istantanea o verbali di riunione informali) **sono radicalmente nulli, inefficaci e inidonei** a superare il divieto di divulgazione o a sollevare le Parti dalle relative responsabilità.

L'unico ed esclusivo strumento giuridico valido per autorizzare legittimamente la condivisione o la diffusione di un'informazione protetta consiste nel rilascio di un **Formale Documento di Deroga Specifico**, redatto per iscritto e preventivamente sottoscritto dal legale rappresentante di ColivingLiguria S.r.l. Tale atto ad hoc dovrà tassativamente indicare: (a) l'esatto perimetro e l'elenco analitico dei dati o documenti oggetto di deroga; (b) i soggetti terzi specificamente autorizzati a ricevere l'informazione; (c) la finalità esclusiva e limitata per cui la condivisione viene concessa. Qualsiasi condotta difforme sarà perseguita come grave inadempimento contrattuale.

Quando l'opzione descritta nella disposizione seguente è attiva, si applica quanto segue.

## **NDA1.5 Regime Speciale: Segreti Aziendali di Livello 4 — Fondamento Statutario e Ambito**

Il presente paragrafo si applica **esclusivamente** in forza dell'opzione contrattuale "Autorizzazione a ricevere Documenti di Livello 4" selezionata nel dashboard di configurazione del presente Allegato nel contratto di riferimento, con cui il Partner ha esplicitamente dichiarato di voler ricevere e trattare informazioni classificate come **Segreti Aziendali (Livello 4)**. Qualora tale opzione non sia selezionata, al Partner non verranno mai trasmessi dati di Livello 4 e il presente paragrafo non produce alcun effetto giuridico.

**Fondamento della tutela e proporzionalità:** La tecnologia proprietaria, i brevetti, le architetture hardware e software del Progetto Luna e i segreti commerciali possono costituire componenti essenziali del valore aziendale della Società. La divulgazione anche parziale può incidere sul posizionamento competitivo, sugli investimenti tecnologici e sui rapporti con investitori ed enti finanziatori. Quando il Modulo Economico è attivo, gli importi pattuiti costituiscono una stima preventiva ai sensi dell'art. 1382 c.c.; restano ferme la valutazione del caso concreto e l'eventuale riduzione equitativa riservata al giudice dall'art. 1384 c.c.

## **NDA1.6 Divieto Assoluto di Ingegneria Inversa su Asset di Livello 4**

Al fine di tutelare il know-how aziendale, le architetture hardware (ivi inclusi i prototipi fisici e le schede logiche) e il codice sorgente o compilato classificato al Livello 4, è fatto divieto assoluto, incondizionato e perpetuo alla Parte ricevente di effettuare, commissionare a terzi, o tentare qualsiasi operazione di ingegneria inversa (reverse engineering), decompilazione, disassemblaggio, decrittazione o analisi euristica sugli asset di proprietà della Società.

Tale divieto si estende espressamente all'osservazione fisica e microscopica volta alla clonazione topologica dei circuiti, all'analisi dei flussi logici (logic analysis) tramite hardware dedicato, e all'estrazione di metodologie, algoritmi o strutture di database tramite l'intercettazione dell'input/output. La Parte ricevente riconosce e accetta che qualsiasi tentativo di aggirare le protezioni tecniche, o di ricreare in modo indipendente (c.d. tecnica della "clean room" o "camera bianca") funzionalità analoghe o architetture concorrenti sfruttando le Informazioni Riservate di Livello 4, le metriche prestazionali o l'accesso ai prototipi forniti, costituirà una violazione materiale, diretta e inescusabile del presente Accordo, parificata a tutti gli effetti di legge all'appropriazione illecita di Segreto Commerciale.

## **NDA1.7 Rimedi in assenza del Modulo Economico**

L'accesso ai Segreti Aziendali di Livello 4 mantiene pienamente efficaci gli obblighi di custodia e non divulgazione, ma la registrazione priva di All. FIN non attiva importi predeterminati. Una violazione imputabile può comportare diffida, revoca degli accessi, sospensione o cessazione del rapporto, domanda cautelare e risarcimento del danno effettivamente allegato e provato secondo la legge applicabile.

Quando la medesima opzione non è attiva, si applica invece quanto segue.

## **NDA1.8 Divieto Generale di Ingegneria Inversa**

Indipendentemente dal livello di classificazione del materiale ricevuto, è fatto divieto alla Parte ricevente di effettuare, commissionare a terzi, o tentare qualsiasi operazione di ingegneria inversa, decompilazione, disassemblaggio, decrittazione o analisi euristica sugli asset di proprietà della Società nei limiti consentiti dalla legge e dal titolo di accesso. Al Partner non vengono trasmessi Segreti Aziendali di Livello 4 e le relative clausole straordinarie non si applicano. Le conseguenze della violazione generale su materiale di Livello 2 e 3 dipendono dall'eventuale Attivazione Economica indicata nella Configurazione.

## **NDA1.9 Conseguenze della Violazione Generale senza All. FIN**

In assenza di Attivazione Economica, la violazione imputabile degli obblighi di riservatezza costituisce inadempimento e può comportare diffida, revoca degli accessi, sospensione o cessazione del rapporto e richiesta del danno effettivamente allegato e provato; non matura una penale predeterminata.

## Art. NDA2 - Policy di Divulgazione e Classificazione dei Materiali

---

### NDA2.1 Classificazione dei Materiali di ColivingLiguria

Al fine di garantire la certezza del diritto e la corretta gestione dei flussi informativi, la Società adotta un sistema di classificazione esplicito per i propri asset:

- **Documentazione (es. PDF, testi):** la dicitura “Riservato”, “Confidenziale” o il livello di sicurezza costituisce il metodo ordinario di classificazione. La tutela si applica anche quando la natura riservata risulta chiaramente dal contenuto, dal canale ristretto, dalle circostanze della consegna o da una comunicazione contestuale; l’assenza di dicitura è un elemento di valutazione, non un’automatica autorizzazione alla diffusione.
- **Codice sorgente, database e archivi digitali:** i file LICENSE.md, README.md o policy equivalenti, insieme ai controlli di accesso e alle istruzioni documentate, delimitano uso, modifica e divulgazione. Il loro contenuto opera nei limiti della legge, dei diritti di terzi e del titolo di accesso effettivamente concesso.

### NDA2.2 Riconoscimento e Trattamento dei Materiali del Partner

In applicazione del principio di simmetria e per prevenire l’assunzione di responsabilità per presunta violazione di informazioni non chiaramente identificate, la Società applicherà il medesimo rigoroso criterio di riconoscimento ai materiali forniti dal Partner.

Il Partner utilizza marcature e policy coerenti con quelle della Società. La Società tratta comunque come riservato il materiale la cui natura non pubblica risulti chiaramente dalle circostanze e, in particolare, quando:

- i. I documenti testuali (es. PDF, presentazioni, report) rechino in modo inequivocabile la marcatura di riservatezza o confidenzialità integrata nel testo o nell’impaginazione del documento stesso;
- ii. I codici sorgente, gli applicativi, gli algoritmi o i database siano accompagnati nella loro directory da un file LICENSE.md o README.md che ne dichiari in modo inequivocabile la natura proprietaria, i limiti di diffusione e lo status confidenziale.

In assenza di marcature o policy, la Società può chiedere conferma prima dell’uso esterno. Soltanto il materiale già legittimamente pubblico o accompagnato da una licenza chiara può essere trattato secondo tale regime, restando esclusi dati personali, segreti di terzi e contenuti la cui riservatezza sia riconoscibile. L’eventuale affidamento ragionevole sulla classificazione fornita dal Partner è valutato nel caso concreto e non elimina responsabilità inderogabili.

### NDA2.3 Estensione Oggettiva e Opere Derivate

Le Parti concordano espressamente che il vincolo di riservatezza non si limita al mero supporto fisico, digitale o informatico del documento scambiato, ma si estende in modo onnicomprensivo e sostanziale a tutte le informazioni non reperibili tramite fonti pubbliche legittime in esso contenute, ad esso collegate o da esso deducibili.

Tale perimetro include, a titolo esemplificativo ma non limitativo: concetti, metodologie, processi logici ed esecutivi, algoritmi, interfacce grafiche (UI/UX), schemi ingegneristici, modelli di business e know-how. Il divieto assoluto di utilizzo, sfruttamento e divulgazione si applica integralmente anche a qualsiasi opera derivata, riassunto, analisi, traduzione, o implementazione pratica che la Parte ricevente realizzi basandosi, in tutto o in parte, sulle Informazioni Riservate acquisite, configurando l’uso di tali derivati come violazione diretta del presente accordo.

### NDA2.4 Segreti Commerciali e Obbligo di Restituzione

Le Informazioni Riservate che soddisfano congiuntamente i requisiti di segretezza, valore economico e misure ragionevolmente adeguate di cui all’art. 98 D.Lgs. 30/2005 sono tutelate come **Segreti Commerciali**; la sola marcatura “Livello 4” non sostituisce tali requisiti. La tutela e gli obblighi correlati

sopravvivono alla cessazione finché l'informazione conserva i presupposti di legge, fermo il termine eventualmente più lungo validamente previsto per autonomi obblighi contrattuali.

I materiali confidenziali scambiati rimangono di proprietà esclusiva della Parte originaria che li ha forniti. Al termine della collaborazione commerciale, o in qualsiasi momento su formale richiesta scritta, la Parte ricevente si impegna a restituire o distruggere definitivamente tutti i documenti fisici o digitali contenenti dette Informazioni Confidenziali, rilasciando opportuna manleva se richiesta.

## Art. NDA3 - Filigrane e Marcatori Tecnici

---

### NDA3.1 Facoltà di Apposizione e Spettanza del Diritto

**Regime Simmetrico:** Ciascuna Parte si riserva la facoltà assoluta di apporre su copie digitali o cartacee dei propri documenti o all'interno di archivi di codice sorgente, script e database, filigrane visibili o invisibili, metadati crittografati, alterazioni steganografiche o codici hash unici, al fine di tracciare in modo univoco l'origine del materiale e prevenirne la riproduzione o diffusione non autorizzata.

### NDA3.2 Registro Privato dei Marcatori e Certificazione P7M

A garanzia dell'integrità del sistema di tracciamento, la Parte che effettua la marcatura (in conformità al regime di spettanza sopra definito) manterrà un database privato e protetto dei watermark associati a ciascun canale di trasmissione o specifico destinatario.

All'atto della condivisione di materiale classificato come riservato, la Parte divulgante genererà un documento descrittivo (es. in formato PDF) contenente l'elenco analitico dei marcatori applicati, degli hash associati e dell'identità del ricevente. Quando tale registro contiene dati personali di destinatari, referenti o soggetti fisici, esso è trattato come registro probatorio soggetto all'**All. DPR**, con accesso ristretto e conservazione proporzionata alla tutela contrattuale. Il documento sarà immediatamente firmato digitalmente in modalità qualificata CAdES (generando un file con estensione **.p7m**) e munito di marcatura temporale ufficiale. Tale procedura conferisce al registro interno valore di data certa e immutabilità informatica, rendendolo pienamente opponibile.

### NDA3.3 Valore Documentale, Verifica Tecnica e Contraddittorio

La corrispondenza tra un Marcatore Tecnico rinvenuto in un documento oggetto di diffusione non autorizzata e il Registro dei Marcatori può costituire elemento documentale e tecnico ai sensi degli artt. 2712 e 2697 c.c. Essa deve essere verificabile quanto a integrità, metodo di estrazione, catena di custodia, data, associazione al destinatario e possibilità di alterazione o riutilizzo.

Il Marcatore Tecnico non costituisce prova legale incontestabile, non sposta in modo assoluto l'onere della prova e non determina automaticamente imputabilità o responsabilità. La Parte interessata può contestarne autenticità, integrità, nesso causale e attribuzione, produrre prova contraria e documentare eventi non imputabili. La responsabilità contrattuale è accertata secondo l'art. 1218 c.c., il presente Allegato e le regole processuali applicabili, senza rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti ai sensi dell'art. 2698 c.c.

### NDA3.4 Divieto Assoluto di Elusione e Penale per Manomissione

È fatto tassativo ed assoluto divieto alla Parte ricevente di rimuovere, alterare, sovrascrivere, oscurare o eludere in qualsiasi modo i marcatori tecnici, le filigrane o i file **LICENSE.md** associati ai materiali ricevuti, sia tramite interventi manuali sia mediante l'utilizzo di software di formattazione, offuscamento o IA generativa.

Qualora venga dimostrata la rimozione o il tentativo consapevole di alterazione dei marcatori informatici, anche in assenza di successiva diffusione pubblica, la condotta costituisce grave inadempimento quando, per natura e circostanze, compromette tracciabilità, sicurezza o tutela delle Informazioni Riservate. La qualificazione soggettiva della condotta e l'imputabilità restano accertabili nel caso concreto. In assenza di Attivazione Economica, la condotta può comportare diffida, revoca degli accessi,

sospensione o cessazione e risarcimento del danno effettivamente allegato e provato; non matura un importo predeterminato per singolo marcatore.

### NDA3.5 Valore Probatorio e Responsabilità

La presenza di Marcatori Tecnici su documenti divulgati può contribuire a individuare la copia o il canale di provenienza, ma la responsabilità della Parte e delle persone fisiche coinvolte richiede l'accertamento dei fatti, dell'imputabilità, del nesso causale e delle norme applicabili. Il presente Allegato non attribuisce automaticamente responsabilità civile, penale o amministrativa e non vincola l'autorità competente nella qualificazione della condotta. Nel profilo di registrazione privo di All. FIN restano disponibili i rimedi non economici e il risarcimento del danno effettivamente allegato e provato; non si applica la formula lineare.

## Art. NDA4 - Durata del Vincolo e Sopravvivenza

---

### NDA4.1 Doppio Binario di Scadenza dei Vincoli

Le Parti concordano espressamente che gli obblighi di riservatezza, non-divulgazione e divieto di elusione dei marcatori tecnici previsti dal presente Allegato sopravvivono alla risoluzione, cessazione, recesso o dichiarazione di invalidità dell'Accordo Principale a cui questo atto è coordinato, strutturandosi secondo un regime di conservazione a doppio binario normativo:

- i. **Vincolo Permanente e Perpetuo (Segreti Commerciali):** Per tutte le informazioni e gli asset strutturali classificati come Segreto Aziendale (Livello 4), ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo il codice sorgente (Python, query SQL, script di configurazione), i database proprietari, i progetti di ricerca, i modelli fisici e le architetture ingegneristiche hardware (es. Progetto Luna), l'obbligo di segretezza e il divieto assoluto di utilizzo economico, commerciale o concorrenziale **non sono soggetti ad alcun limite di tempo e rimangono validi in perpetuo**, ai sensi del D.Lgs. 63/2018 e degli Artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), fintanto che tali informazioni non perdano il loro carattere di segretezza per atto esplicito e legittimo della Società.
- ii. **Vincolo Temporaneo a Scadenza (Informazioni Generiche):** Per le Informazioni Confidenziali ordinarie (classificate come Livello 2 e Livello 3), per le strategie operative di coordinamento territoriale e per le dinamiche burocratiche o amministrative generali scambiate tra le Parti, gli obblighi di riservatezza rimarranno in vigore e pienamente esigibili per un periodo ininterrotto di **10 anni** a decorrere dalla data di cessazione effettiva e formale della collaborazione o dall'ultimo accesso autorizzato ai sistemi informatici aziendali, a seconda di quale evento si verifichi per ultimo.

### NDA4.2 Proroga Automatica in Caso di Contenzioso

In deroga ai termini di scadenza stabiliti nel paragrafo precedente per le informazioni di Livello 2 e 3, qualora alla scadenza del termine di 10 anni sia pendente un contenzioso giudiziale, una procedura di accertamento tecnico o un'azione di recupero crediti legata a presunte violazioni del presente Allegato o dell'Accordo Principale, l'efficacia di tutti gli obblighi di riservatezza e il valore probatorio del Registro dei Marcatori sigillato in formato .p7m si intenderanno espressamente, tacitamente e automaticamente prorogati e rinnovati. Tale efficacia rimarrà inalterata fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva che definisce la controversia o fino all'estinzione tombale della procedura esecutiva.

## Art. NDA5 - Gestione Incidenti, Data Breach e Divulgazione Forzosa

---

### NDA5.1 Obbligo di Segnalazione e Simmetria

**Regime Simmetrico:** Ciascuna Parte è tenuta a rispettare i rigidi obblighi di notifica di cui ai successivi paragrafi nei confronti dell'altra Parte.

## NDA5.2 Divulgazione Forzosa per Ordine dell'Autorità (Compelled Disclosure)

Qualora la Parte obbligata riceva un ordine formale di esibizione, sequestro o consegna di Informazioni Riservate da parte di un tribunale, autorità governativa, forze dell'ordine o altra autorità giudiziaria competente, essa dovrà limitare la divulgazione al minimo strettamente richiesto dal provvedimento di legge.

Salvo divieto dell'Autorità o oggettiva impossibilità documentata, la Parte informa l'altra via PEC senza ingiustificato ritardo e, ove materialmente possibile, entro 5 (cinque) ore lavorative dalla conoscenza dell'ordine e prima della consegna; se la comunicazione preventiva non è consentita, la invia appena cessa l'impedimento. La notifica identifica il provvedimento, il perimetro richiesto e il termine, nei limiti legalmente comunicabili, così da consentire la valutazione di richieste di limitazione, secretazione o tutela cautelare.

## NDA5.3 Violazione della Sicurezza (Data Breach)

In caso di furto, smarrimento di dispositivi, accessi informatici non autorizzati, attacchi ransomware, vulnerabilità di sistema o qualsiasi altra compromissione che coinvolga, anche solo a livello potenziale, i dati, i codici o le Informazioni Riservate protette dal presente Accordo, la Parte obbligata deve inviare formale notifica interna tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) **entro e non oltre 5 (cinque) ore lavorative** dal momento della scoperta della falla di sicurezza o dell'incidente informatico. Tale notifica deve essere firmata digitalmente o scritta direttamente nel corpo della PEC.

Quando l'incidente integra una violazione dei dati personali ai sensi del GDPR, la notifica inter partes prevista dall'NDA non sostituisce né limita gli obblighi di legge: il responsabile del trattamento informa il titolare senza ingiustificato ritardo; il titolare valuta il rischio e, se dovuto, notifica il Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza della violazione; nei casi di rischio elevato informa anche gli interessati secondo l'Art. 34 GDPR. L'evento deve essere documentato nel registro interno delle violazioni quando richiesto dall'Art. 33 GDPR e dall'All. DPR.

## NDA5.4 Responsabilità di Custodia dei Segreti Aziendali in Caso di Data Breach

Per i materiali qualificabili come Segreti Aziendali di Livello 4, la Parte Ricevente adotta misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, limita gli accessi, conserva evidenza delle autorizzazioni e coopera nel contenimento dell'incidente. Il verificarsi di un data breach non esclude di per sé la responsabilità, ma neppure la determina automaticamente: restano da accertare obbligo violato, imputabilità, adeguatezza delle misure, nesso causale e danno.

In caso di ordine vincolante dell'Autorità, la Parte Ricevente limita la consegna a quanto richiesto e, salvo divieto legale o oggettiva impossibilità, informa tempestivamente la Società. Nella valutazione delle conseguenze si considerano in particolare:

- i. la specificità e il perimetro dell'ordine;
- ii. l'esistenza di rimedi o richieste di limitazione concretamente praticabili;
- iii. la tempestività della comunicazione e delle misure di contenimento compatibili con l'ordine.

Ogni penale predeterminata opera soltanto se il Modulo Economico è attivo; altrimenti restano i rimedi non economici e il danno effettivamente provato.

## NDA5.5 Conseguenze della Ritardata o Omessa Notifica

Il ritardo imputabile nella notifica interna può costituire autonomo inadempimento quando ostacola in concreto il contenimento dei danni operativi, privacy o reputazionali. Il termine contrattuale non riduce, sospende o sostituisce gli obblighi inderogabili verso il Garante o gli interessati e la sua violazione è valutata tenendo conto di conoscenza effettiva, possibilità materiale di comunicare e circostanze dell'incidente. In assenza del Modulo Economico, il ritardo imputabile può comportare diffida, prescrizioni di sicurezza, revoca degli accessi, sospensione o cessazione e risarcimento del danno effettivamente allegato e provato; non si applicano importi predeterminati.

## COLIVINGLIGURIA

*Documentazione Contrattuale Integrativa*

## Allegato DPR

## Trattamento Dati B2B e Finanza Agevolata

*Allegato modificabile ai sensi dell'All. R***Fac-simile non compilato**

Documento completo per controllo di struttura e valori predefiniti; non è destinato alla sottoscrizione.

**La Società****ColivingLiguria S.r.l.**

(Rappresentata da Rappresentante legale indicato nell'istanza sottoscritta)

**Dati Fiscali e Registri:**

P.IVA: 01939660096

REA: SV - 248967

**Contatti Ufficiali:**

Email: colivingliguria@gmail.com

PEC: colivingliguria@pec.it

Tel: recapito indicato nell'istanza sottoscritta

**Il Firmatario**

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

**Contratto Principale (Rif.):** MOU-BLANK*I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.***Informativa Privacy (GDPR):**

*I dati personali eventualmente contenuti nel presente Allegato e nel relativo Documento Principale sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo l'allegato privacy applicabile e la disciplina richiamata nel Documento Principale. La classificazione di diffusione è quella indicata dall'avviso di copertina.*

**Luogo:** Cairo Montenotte · **Data:** 18 luglio 2026

Indice dell'Allegato DPR

Vocabolario vincolante dell'Allegato . . . . .

Art. DPR1 - Conservazione dei Dati Aziendali e Condivisione Esterna . . . . .

19

19

## Vocabolario vincolante dell'Allegato

I termini convenzionali indicati di seguito valgono esclusivamente per delimitare il presente Allegato. I termini già definiti dalla legge o dal Documento Principale conservano il significato risultante dalla fonte applicabile e non sono ridefiniti.

| Termine                                  | Definizione applicabile                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dati dell'Organizzazione</b>          | Dati riferiti alla persona giuridica, quali denominazione, sede, registri, settore e recapiti istituzionali; non comprendono automaticamente i dati personali dei suoi rappresentanti o referenti. |
| <b>Dati dei Referenti</b>                | I dati personali strettamente necessari a identificare, autenticare e contattare rappresentanti, delegati o referenti dell'organizzazione nel rapporto Commenda.                                   |
| <b>Fascicolo Commenda</b>                | L'insieme strutturato dei Dati dell'Organizzazione, dei Dati dei Referenti e dei documenti acquisiti per registrazione, verifica e successive fasi espressamente attivate.                         |
| <b>Modulo Dati Finanza Agevolata</b>     | Il perimetro ulteriore di dati e condivisioni attivato soltanto quando la relativa opzione è selezionata e sono fornite informativa, base giuridica, ruoli e misure di sicurezza coerenti.         |
| <b>Team Finanza Agevolata</b>            | Le sole persone autorizzate e vincolate alla riservatezza che partecipano alla valutazione o alla pratica espressamente attivata.                                                                  |
| <b>Professionista Esterno Registrato</b> | Il professionista esterno previamente verificato, autorizzato per iscritto e assoggettato a obblighi privacy e di riservatezza coerenti con il ruolo effettivamente svolto.                        |

### Riferimenti Normativi Principali dell'Allegato DPR

Il presente Allegato DPR richiama, ove applicabili, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza del trattamento (artt. 5, 6, 10, 13, 14, 28, 30, 32, 33 e 34), il Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), nonché il D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive quando richieste da bandi o Pubbliche Amministrazioni. Per pratiche di finanza agevolata si applicano inoltre i regolamenti e le regole del bando specifico, inclusi ove pertinenti i regimi de minimis.

## Art. DPR1 - Conservazione dei Dati Aziendali e Condivisione Esterna

### DPR1.1 Ruoli Privacy, Basi Giuridiche e Rapporto con l'All. NDA

Il presente Allegato è il livello privacy di riferimento del ConMOU e prevale, per il trattamento dei dati personali, su ogni clausola meramente confidenziale dell'All. NDA. L'All. NDA protegge la riservatezza e i segreti commerciali, ma non sostituisce l'informativa, la base giuridica, la nomina a responsabile del trattamento o le misure tecniche e organizzative richieste dalla normativa privacy.

Le Parti operano, di regola, come titolari autonomi per i dati personali dei rispettivi rappresentanti, referenti e consulenti. Qualora una Parte tratti dati personali per conto dell'altra Parte, l'accesso ai dati richiede una nomina o accordo scritto conforme all'Art. 28 GDPR, con istruzioni documentate, obblighi di riservatezza, misure di sicurezza, regole sui sub-responsabili, assistenza su diritti degli interessati e cancellazione o restituzione dei dati a fine incarico.

Le basi giuridiche ordinarie sono l'esecuzione del contratto, le misure precontrattuali, l'adempimento di obblighi legali, il legittimo interesse documentato alla tutela contrattuale e alla prevenzione di condotte elusive, e, nei rapporti con Pubbliche Amministrazioni, le basi pubblicistiche applicabili. Categorie particolari di dati, dati relativi a condanne o reati e copie di documenti di identità di persone fisiche non devono essere richiesti né trattati salvo necessità specifica del bando o della verifica di poteri, base giuridica adeguata, minimizzazione rafforzata, canale sicuro e verifica legale preventiva. Quando basta la verifica del documento o dei poteri, non deve essere creato un archivio permanente dell'immagine.

Quando l'opzione descritta nella disposizione seguente è attiva, si applica quanto segue.

## **DPR1.2 Infrastruttura di Archiviazione e Base Funzionale**

I dati aziendali, i contatti dei rappresentanti legali, i business plan e qualsiasi documentazione tecnica o finanziaria fornita dal Partner (di seguito "Dati Aziendali") vengono archiviati ed elaborati dalla Società per valutare la fattibilità di progetti congiunti, la solvibilità operativa, la prevenzione di condotte elusive e l'idoneità a bandi di finanza agevolata.

A garanzia della sicurezza, tali Dati Aziendali sono conservati all'interno di infrastrutture digitali protette, quali account cloud aziendali, repository privati e archivi interni con accesso tracciato. La Società applica criteri di minimizzazione, segregazione degli accessi e conservazione per un periodo massimo ordinario di 10 anni, salvo obblighi fiscali, contabili, difensivi o di rendicontazione pubblica più lunghi.

## **DPR1.3 Categorie Documentali Richiedibili**

Ai fini del matching, della predisposizione di candidature e della verifica anti-scavalco, il Partner autorizza la Società a richiedere e trattare, quando pertinenti: visura camerale aggiornata o certificato equivalente; statuto, atto costitutivo, patti parasociali rilevanti e poteri di firma; bilanci, rendiconti, situazioni contabili e documenti di sostenibilità economica; business plan, budget, preventivi e piani di investimento; dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dichiarazioni de minimis, DURC, antimafia, assenza di cause di esclusione e ulteriori autodichiarazioni richieste dai bandi; lettere di incarico, mandati e rapporti con advisor, grant writer, intermediari o partner tecnici coinvolti nelle opportunità segnalate. Se il documento contiene dati personali di rappresentanti o collaboratori, la Società ne estrae solo i dati necessari e conserva copie integrali solo quando il bando, la legge, la rendicontazione o la difesa contrattuale lo richiedono.

I dati personali dei rappresentanti legali, procuratori, referenti amministrativi e professionisti coinvolti sono trattati solo nella misura necessaria all'identificazione, alla verifica dei poteri, alla presentazione della domanda, alla rendicontazione e alla tutela contrattuale della Società.

## **DPR1.4 Condivisione con il Team di Public Financing**

Il Partner autorizza la Società a condividere i Dati Aziendali strettamente necessari con i soggetti registrati nel Team di Public Financing, inclusi Public Financing Origination Advisor, Grant Writer and European Project Designer e Compliance Auditor and Grant Assurance Officer. L'accesso è limitato al bisogno operativo, tracciato e subordinato a obblighi di riservatezza coerenti con gli allegati applicabili.

La condivisione può includere professionisti esterni registrati e previamente autorizzati dalla Società, purché vincolati da obblighi di riservatezza e trattamento dati compatibili. La Società non pubblica scoring, rating o valutazioni finanziarie del Partner e non svolge attività di agenzia di rating: ogni eventuale valutazione algoritmica rimane interna, non comunicata a terzi e utilizzata solo per decidere se procedere, chiedere retainer, ridurre esposizione o rinunciare alla pratica.

Quando la medesima opzione non è attiva, si applica invece quanto segue.

## **DPR1.5 Modulo Public Financing Non Attivo**

Il modulo di trattamento dati per finanza agevolata non è attivo. In assenza di attivazione espressa, la Società non condivide i Dati Aziendali del Partner con il Team di Public Financing, non avvia matching su bandi, non richiede documentazione societaria aggiuntiva per tali finalità e non abilita professionisti interni o esterni ad accedere ai dossier di candidatura.

## **DPR1.6 Sicurezza, Violazioni dei Dati Personali e Coordinamento con l'NDA**

La Società applica misure tecniche e organizzative proporzionate al rischio, inclusi controllo degli accessi, segregazione dei dossier, tracciamento degli accessi, limitazione dei permessi, conservazione controllata e riesame periodico delle autorizzazioni. I soggetti interni o esterni autorizzati devono essere vincolati da obblighi di riservatezza e istruiti sulle regole privacy applicabili.

Ogni incidente di sicurezza che possa riguardare dati personali deve essere segnalato internamente entro 5 ore lavorative secondo il canale formale previsto dall'All. NDA, ferma restando la disciplina inderogabile del GDPR. Il responsabile del trattamento informa il titolare senza ingiustificato ritardo; il titolare valuta il rischio e, ove necessario, notifica il Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza della violazione. Nei casi di rischio elevato, il titolare comunica la violazione anche agli interessati ai sensi dell'Art. 34 GDPR.

La notifica interna prevista dal ConMOU e dall'All. NDA è una misura contrattuale rafforzativa e non riduce i termini, i contenuti minimi, il registro delle violazioni o gli obblighi verso autorità e interessati previsti dalla normativa privacy.

### **DPR1.7 Trasferimenti, Professionisti Esterni e Minimizzazione Operativa**

La condivisione con professionisti esterni è ammessa solo quando il relativo flag è attivo, il soggetto è identificato, il bisogno operativo è documentato e il suo ruolo privacy è qualificato prima dell'accesso. Se il professionista opera come responsabile o sub-responsabile, deve essere vincolato da un atto scritto conforme all'Art. 28 GDPR; se opera come titolare autonomo, devono essere documentati perimetro, finalità, base giuridica e informativa applicabile.

Trasferimenti di dati personali fuori dallo Spazio Economico Europeo sono vietati salvo preventiva verifica del Capo V GDPR, adeguate garanzie, mappatura del fornitore cloud o professionista coinvolto e approvazione legale. In ogni caso, i dati devono essere limitati a quanto strettamente necessario per matching, candidatura, rendicontazione, tutela contrattuale e obblighi di legge.

## COLIVINGLIGURIA

*Documentazione Contrattuale Integrativa*

## Allegato CMP

## Compliance, Etica e Mutamenti Societari

*Allegato modificabile ai sensi dell'All. R***Fac-simile non compilato**

Documento completo per controllo di struttura e valori predefiniti; non è destinato alla sottoscrizione.

**La Società****ColivingLiguria S.r.l.**

(Rappresentata da Rappresentante legale indicato nell'istanza sottoscritta)

**Dati Fiscali e Registri:**

P.IVA: 01939660096

REA: SV - 248967

**Contatti Ufficiali:**

Email: colivingliguria@gmail.com

PEC: colivingliguria@pec.it

Tel: recapito indicato nell'istanza sottoscritta

**Il Firmatario**

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

**Contratto Principale (Rif.): MOU-BLANK***I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.***Informativa Privacy (GDPR):***I dati personali eventualmente contenuti nel presente Allegato e nel relativo Documento Principale sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo l'allegato privacy applicabile e la disciplina richiamata nel Documento Principale. La classificazione di diffusione è quella indicata dall'avviso di copertina.***Luogo:** Cairo Montenotte · **Data:** 18 luglio 2026

**Indice dell'Allegato CMP**

**Vocabolario vincolante dell'Allegato . . . . . 24**

**Art. CMP1 - Dichiarazioni di Compliance e Assenza di Cause Ostative . . . . . 24**

**Art. CMP2 - Mutamento degli Assetti Societari e Diritto di Recesso Libero . . . . 25**

## Vocabolario vincolante dell'Allegato

I termini convenzionali indicati di seguito valgono esclusivamente per delimitare il presente Allegato. I termini già definiti dalla legge o dal Documento Principale conservano il significato risultante dalla fonte applicabile e non sono ridefiniti.

| Termine                        | Definizione applicabile                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fascicolo Compliance</b>    | L'insieme documentale utilizzato per registrare dichiarazioni, verifiche, aggiornamenti e decisioni relative all'ammissibilità dell'organizzazione nel perimetro Commenda.                                         |
| <b>Evento Ostativo</b>         | Il fatto sopravvenuto che, secondo la disciplina applicabile o i requisiti della specifica procedura, impedisce o rende incompatibile la prosecuzione della fase interessata.                                      |
| <b>Mutamento Rilevante</b>     | La modifica di controllo, rappresentanza, forma, sede, poteri o altri dati societari che può incidere su identità, affidabilità, poteri di firma o requisiti dichiarati.                                           |
| <b>Sospensione di Verifica</b> | La temporanea interruzione dell'istruttoria o dell'accesso al profilo per acquisire chiarimenti o documenti; non equivale, da sola, a una dichiarazione di illecito.                                               |
| <b>Cessazione Commenda</b>     | La chiusura del rapporto di registrazione o della fase attivata, con disattivazione degli accessi e applicazione degli obblighi di restituzione, cancellazione e sopravvivenza previsti dagli allegati pertinenti. |

### Riferimenti Normativi Principali dell'Allegato CMP

Il presente Allegato CMP richiama, ove applicabili, il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) per i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione quando vi siano bandi o rapporti con Pubbliche Amministrazioni, il Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) quando pertinente, il GDPR art. 10 per i dati personali relativi a condanne penali e reati, nonché il Codice Civile italiano in materia di recesso convenzionale, buona fede, risoluzione e clausola penale (artt. 1373, 1375, 1382 e 1456 c.c.).

## Art. CMP1 - Dichiarazioni di Compliance e Assenza di Cause Ostative

### CMP1.1 Assenza di Condanne e Reati contro la Pubblica Amministrazione

A tutela dell'integrità dell'ecosistema societario e dei requisiti di accesso ai bandi pubblici (es. fondi FESR, Horizon Europe), il Partner dichiara e garantisce formalmente, sotto la propria esclusiva responsabilità civile e penale, che la propria entità giuridica, i propri rappresentanti legali, gli amministratori e i direttori tecnici:

- non hanno riportato condanne penali definitive, né hanno procedimenti in corso, per reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato), frode comunitaria, criminalità organizzata o riciclaggio;
- non sono assoggettati a sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (o normative estere equivalenti sulla responsabilità amministrativa degli enti);
- non si trovano in alcuna situazione che impedisca, limiti o precluda per legge la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o di ricevere finanziamenti e sovvenzioni pubbliche.

Le dichiarazioni riferite a rappresentanti, amministratori e direttori tecnici hanno natura di attestazioni di idoneità e assenza di cause ostative rilevanti per il rapporto, per i bandi e per i rapporti con la Pubblica Amministrazione. La Società non richiede certificati penali, carichi pendenti o altri dati nominativi relativi a condanne e reati salvo quando una norma, un bando, una procedura di Pubblica Amministrazione o una verifica legale specifica lo renda necessario; in tale caso il trattamento avviene secondo l'All. DPR, con minimizzazione, canale sicuro, accesso ristretto e conservazione documentata.

## **CMP1.2 Conseguenze per Dichiarazione Mendace o Reticente**

Il Partner ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto alle dichiarazioni di cui sopra. Una dichiarazione consapevolmente falsa o reticente, oppure l'occultamento intenzionale di una causa ostativa rilevante, costituisce grave inadempimento e consente alla Società, previa verifica dei fatti e nel rispetto delle norme inderogabili, di sospendere la registrazione o la fase attiva, risolvere il rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c., disattivare gli accessi e richiedere il risarcimento dei danni ulteriori effettivamente provati. L'inesattezza non intenzionale è trattata mediante richiesta di chiarimento o rettifica quando rimediabile e compatibile con la sicurezza e la compliance.

Quando l'opzione descritta nella disposizione seguente è attiva, si applica quanto segue.

Quando l'All. FIN è incluso nel medesimo strumento esecutivo e la presente opzione è espressamente attiva, alla condotta intenzionale descritta sopra si applica anche la seguente clausola penale, fatto salvo il potere giudiziale di riduzione previsto dall'art. 1384 c.c. e il risarcimento del maggior danno soltanto se espressamente convenuto e provato. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 10.000,00 maggiorato del 3% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 50.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

Quando la medesima opzione non è attiva, si applica invece quanto segue.

Nel profilo di sola registrazione non opera alcuna penale predeterminata CMP; restano applicabili sospensione, cessazione, restituzione, cancellazione e risarcimento dei danni documentati nei presupposti di legge.

## **Art. CMP2 - Mutamento degli Assetti Societari e Diritto di Recesso Libero**

---

### **CMP2.1 Mutamento degli Assetti Societari (Change of Control)**

Per "Mutamento degli Assetti Societari" si intende qualsiasi operazione straordinaria che comporti il trasferimento delle quote di maggioranza del Partner, una fusione, un'acquisizione, ovvero un cambio radicale nella composizione dell'organo amministrativo o direttivo del Partner stesso. Il Partner si obbliga a notificare preventivamente alla Società, tramite PEC, qualsiasi operazione atta a determinare un mutamento degli assetti societari, al fine di permettere alla Società di valutare la compatibilità della nuova amministrazione con i propri interessi commerciali e strategici.

### **CMP2.2 Diritto di Recesso Libero (Ad Nutum) e Chiusura dei Rapporti**

Indipendentemente dal verificarsi di un Mutamento degli Assetti Societari, la Società (ColivingLiguria S.r.l.) si riserva in via esclusiva il diritto insindacabile di recedere liberamente e in qualsiasi momento dal presente Accordo (c.d. recesso *ad nutum* ex Art. 1373 c.c.), qualora ritenga che non sussistano più i presupposti fiduciari, operativi o commerciali per la prosecuzione della partnership.

Tale recesso opererà con effetto immediato al momento della ricezione della comunicazione inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al Partner, senza necessità di alcuna giustificazione, preavviso o pagamento di indennità.

### **CMP2.3 Obbligo di Distruzione Documentale e Sopravvivenza NDA**

All'atto dell'efficacia del recesso o della risoluzione per qualsiasi causa, il Partner è tenuto a cessare immediatamente qualsiasi utilizzo dei marchi (All. TRD) e a provvedere, entro 24 ore, all'eliminazione e distruzione irreversibile di tutti i "Documenti Riservati", codici sorgente, manuali hardware e segreti industriali ottenuti durante la collaborazione, come definiti nell'All. NDA.

Le Parti concordano espressamente che la chiusura dei rapporti commerciali non estingue i vincoli di segretezza. Tutte le clausole relative al divieto di divulgazione, al divieto di ingegneria inversa e ai patti di non scavalco manterranno piena validità ed efficacia ultrattiva (sopravvivenza) secondo le tempistiche stabilite nei rispettivi allegati, legittimando la Società all'applicazione delle relative penali in caso di violazioni post-contrattuali.